



Università degli Studi di Messina



CONVENZIONE – STRUTTURE COMPONENTI LA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA AI FINI DELLA COMPLETEZZA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA NEL RISPETTO DEGLI STANDARD E DEI REQUISITI DI CUI AL D.I. N. 402 DEL 13/06/2017 -

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

E

L'Azienda/Ente

.....(di seguito denominata "Azienda/Ente"), rappresentata/o dal Direttore Generale, nato a il....., domiciliato per la carica in , accreditata/on.....del..... e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

* * *

La presente convenzione è volta a disciplinare i rapporti tra le Parti, come sopra rappresentate, relativamente all'utilizzo delle Strutture di supporto, così come definite dal D.I. MIUR 402/2017 (All. 1), dell'U.O. , ai fini del loro inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in dell'Università degli Studi di Messina. Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'Università di Messina ha istituito la Scuola di Specializzazione in con D.R.....;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche

integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

- l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole aziende sanitarie e/o ulteriori strutture assistenziali private realizzate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;

- l'insieme delle strutture universitarie ed extra universitarie (strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari) coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi;

in caso di strutture complementari: [- ai sensi di quanto previsto dal D. I. 402/2017 (All. 1), qualora la Scuola debba avvalersi di servizi e/o strutture (o in generale svolgere attività) non presenti nelle c.d. strutture di sede, è possibile il coinvolgimento nella rete formativa, attraverso specifiche convenzioni, delle c.d. "strutture complementari"];

- le strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le finalità della presente convenzione non fanno parte delle reti formative di altre Scuole di Specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei;

- l'Università di Messina individua come 'struttura collegata' [e/o 'struttura complementare'] ai sensi del ridetto D.I. MIUR 402/2017, da inserire nella rete formativa della Scuola di Specializzazione

in.....
....., l'U.O.....;

- è, del pari, interesse dell'Azienda/Ente cooperare attivamente con l'Università, compatibilmente con la tipologia di attività svolta e con la propria organizzazione, nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica.

Premesso quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzo delle Strutture, così come definite dal D.I. 402/2017, dell'Azienda/Ente ai fini del loro inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in dell'Università degli Studi di Messina.

In relazione alle predette Strutture, la Scuola di Specializzazione in..... potrà avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione dei propri medici in formazione.

Art. 3 Impegni dell'Azienda/Ente

L'Azienda/Ente, in esecuzione di quanto previsto nella disposizione contenuta nell'articolo che precede, si impegna a:

a) mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi;

b) garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo definito dalla Scuola di Specializzazione;

c) garantire l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda/Ente che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il proprio personale dipendente;

d) fornire il vestiario di servizio ai medici in formazione specialistica;

Nei periodi di permanenza dei medici in formazione, l'Azienda/Ente garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

L'Azienda/Ente si impegna inoltre ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale; ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99; a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento; all'osservanza della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili; a rispettare la programmazione della scuola di specializzazione; a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Azienda/Ente, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione.

Art. 4 Impegni dell'Università di Messina – Scuola di Specializzazione in

L'università degli Studi di Messina – Scuola di Specializzazione di....., per parte sua, si impegna a:

a) definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica, di concerto con l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze;

b) corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

Art. 5 Formazione degli specializzandi

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata

essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda/Ente si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli.

Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Art. 6 Copertura assicurativa

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Messina con assicurazione contro gli infortuni, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

L'Azienda/Ente provvederà invece, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

L'Azienda/Ente è tenuta ad assicurare la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.

Art. 8 Durata della Convenzione

La presente convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione di **anni 5 (cinque)**, decorrenti dalla

data della sua sottoscrizione. Dovrà, in ogni caso, essere assicurata la formazione nei confronti di coloro che completeranno il ciclo formativo oltre il periodo suindicato a seguito di sospensione della carriera per ragioni di salute e/o gravidanza.

Art. 9 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 10 sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Pietro Navarra